

N. R.G. 1663 /2018



**TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI**

**IMMIGRAZIONE,**

**PROTEZIONE INTERNAZIONALE**

**E**

**LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

composto dai Magistrati:

Dott. [REDACTED] Presidente rel.

Dott.ssa [REDACTED] Giudice

Dott. [REDACTED] Giudice

nella causa civile iscritta al n. r.g. **1663 /2018** promossa da:

[REDACTED] (non “**Toumane**”, nome corretto all’udienza del 30 aprile 2019 mediante esibizione di Carta d’identità emessa dalla Repubblica del Senegal), nato il 18/05/1993 in SENEGAL, (CUI [REDACTED]) elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv. SPIGNO ELVIA , che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato

**ricorrente**

**contro**

**MINISTERO DELL’INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari

**resistente contumace**

**e**



**Pubblico Ministero**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del **30 aprile 2019**,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**[REDACTED]**, cittadino senegalese (CUI **[REDACTED]**), ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e con ricorso del **22 febbraio 2018** ha impugnato la decisione notificata il **24 gennaio 2018** con la quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari ha respinto la sua domanda (ID **[REDACTED]**).

Il richiedente in sede amministrativa aveva dichiarato di aver lasciato il Senegal nel febbraio del 2016 per ragioni familiari. In seguito alla morte del padre, un suo fratello aveva avanzato pretese sull'asse ereditario ed era intenzionato a sposare sua madre che aveva però rifiutato la proposta di matrimonio. All'epoca lui era molto giovane ma si era messo di mezzo per difendere la madre, ricavandone quale conseguenza immediata le percosse da parte dei suoi cugini, figli del pretendente, tre ragazzi più grandi di lui. A quel punto la madre lo aveva incoraggiato ad abbandonare il villaggio per cercare una vita migliore e per diversi anni era rimasto presso una famiglia e aveva anche imparato il mestiere di elettricista. Ad un certo punto, tuttavia, il timore dello zio lo aveva spinto a lasciare il Senegal e attraverso Mali, Burkina Faso e Niger aveva raggiunto la Libia, per poi attraversare il mare. Il medesimo timore che lo aveva spinto ad affrontare il viaggio lo aveva dissuaso dal fare ritorno in patria.

La Commissione Territoriale con decisione del **4 gennaio 2018** ha respinto la domanda e con il ricorso proposto avverso tale atto il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, la concessione della protezione sussidiaria e del diritto di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost, nonché il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Alla udienza del **30 aprile 2019**, sentito davanti al G.I., ha integralmente confermato le dichiarazioni rese in precedenza, con particolare riguardo alle ragioni che ne avevano determinato l'espatrio e a quelle che lo indurrebbero tuttora a non fare rientro nel paese di origine. Ha, poi, fornito ulteriori elementi di valutazione sulla sua attuale condizione di vita in Italia, insistendo per l'accoglimento della domanda.

Il Ministro convenuto non si è costituito in giudizio.

La decisione della Commissione territoriale merita di essere integralmente confermata con riguardo all'acclarata insussistenza di presupposti per poter concedere all'odierno ricorrente la protezione



internazionale, sia con riguardo allo status di rifugiato, che con riferimento alla protezione sussidiaria.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è sufficiente richiamare le dichiarazioni rese dall'interessato davanti alla Commissione per inquadrare la vicenda sotto un diverso angolo di visuale ed escludere che i motivi dell'espatrio e le ragioni che osterebbero al rientro in Nigeria possano essere meritevoli della tutela invocata.

L'interessato non ha, in primo luogo, riferito alcuna discriminazione ad opera dei pubblici poteri per la sua appartenenza a gruppi etnici o per le proprie convinzioni politiche e religiose, cosicché correttamente non può essere considerato come soggetto che si trova fuori dal suo paese *“per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica”*.

Difetta, poi, anche sotto il profilo della mera deduzione, la sussistenza dei requisiti per poter accedere alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), D. Lgs. n. 251/2007, norme che specificamente riguardano l'ipotesi in cui il richiedente asilo corra il pericolo di subire *“la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante”*.

Resta da verificare se residui un margine di tutela con riguardo al pericolo di danni gravi derivanti *dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale* (art. 14, lett. c), D. Lgs. n. 251/2007).

Va detto che tale pericolo non è stato nemmeno tratteggiato dall'interessato, posto che l'episodio da lui riferito si colloca evidentemente in una dinamica di altro tipo, al di fuori di qualsiasi contesto bellico.

Va, poi, escluso che nella zona di provenienza del ricorrente, ricompresa nel Casamance, permanga una situazione di violenza indiscriminata che imporrebbe di riconoscere la tutela ai sensi dell'art. 14, lett. c) D. Lgs. n. 251/2007.

Il rapporto del Dipartimento di Stato americano sulla situazione dei diritti umani in Senegal, datato 13.4.16<sup>1</sup>, dà atto che resisteva il *“cessate il fuoco”* stabilito nel 2013, situazione complessivamente pacifica, ancorché episodicamente turbata da piccoli scontri tra esercito e unità del movimento separatista o da scorrerie di bande armate riconducibili ad alcune fazioni del disciolto movimento indipendentista..

In merito ad accadimenti più recenti, va detto che il gravissimo episodio del gennaio 2018 in occasione del quale persero la vita quattordici persone nei boschi del Casamance non è riconducibile agli ex ribelli<sup>2</sup> e non può essere considerato un sintomo della ripresa del conflitto, mentre per quanto riguarda i restanti mesi del 2018 e i primi mesi del 2019 non risulta essersi verificato alcun episodio di violenza indiscriminata.

<sup>1</sup> Il report si rinviene all'indirizzo web <http://www.refworld.org/docid/571612126.html>

<sup>2</sup> V. <http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2018/01/16/news/senegal-186603752/>



Anche la domanda volta ad ottenere la protezione sussidiaria dev'essere, pertanto, respinta.

Per quanto attiene, infine, alla richiesta di **protezione umanitaria**, va premesso che il ricorrente non versa in alcuna situazione specifica di vulnerabilità, avuto riguardo alle sue condizioni personali e al suo stato di salute.

Il paventato pericolo legato al suo ritorno in Senegal appare, poi, enfatizzato e costruito su circostanze di fatto generiche e risalenti, che nel complesso non delineano una situazione concreta ed attuale.

Va tuttavia, osservato che allo stato ha dimostrato un livello di integrazione adeguata a supportare la richiesta di protezione umanitaria.

Il ricorrente ha infatti frequentato la scuola (v. certificato in atti) e ha messo a frutto tale impegno, dimostrando in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana. Ha, poi, documentato lo svolgimento di regolare attività lavorativa presso una persona anziana<sup>3</sup> e nel complesso, ancorché permanga la sua residenza presso il centro di accoglienza di Santa Teresa di Gallura, appare proiettato verso la piena integrazione linguistica e sociale.

L'interruzione forzata di questo processo in fase di completamento, con il coattivo rimpatrio, determinerebbe pertanto un nuovo sradicamento con tutte le prevedibili conseguenze negative sotto il profilo esistenziale e psicologico, con rischio anche per la salute del ricorrente.

La giurisprudenza della Cassazione (Cass., Sez. I civile, 23 febbraio 2018, n. 4455) ha chiarito che *“il parametro dell’inserimento sociale può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello eventualmente del paese di origine, idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali”*.

Nel caso di specie, considerato il significativo livello di inserimento e la permanenza nel territorio dello Stato dall'ottobre del 2016, all'esito della valutazione comparativa richiesta, il Tribunale ritiene che il rientro in patria possa configurare in suo danno la perdita di diritti fondamentali acquisiti.

L'atto impugnato va, conseguentemente, annullato nella parte in cui ha negato al ricorrente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 6, D. Lgs.

---

<sup>3</sup> V documentazione prodotta alla udienza del 30 aprile 2019 e dichiarazione sottoscritta da Pinna Gesuino, classe 1937.



N. 286/1998, norma applicabile nel testo previgente dal momento che la domanda di protezione è stata presentata prima del **5 ottobre 2018**<sup>4</sup>.

Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le spese processuali restano comunque a carico dell'Erario e, conseguentemente, nulla deve disporsi in ordine ad esse.

**P.Q.M.**

**IL TRIBUNALE**

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento del ricorso

annulla

il provvedimento impugnato, emesso in data **4 gennaio 2018** dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari nei confronti di [REDACTED] (CUI [REDACTED]-ID [REDACTED]) nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari:

dichiara

che [REDACTED] (CUI [REDACTED]) ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008, 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998 e art. 1, comma 9, D.L. n. 113/2018;

ordina

la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura della stessa parte ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno.

Nulla per le spese.

Così deciso in Cagliari in data 24/09/2019 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.

Il Presidente est.

[REDACTED]

<sup>4</sup> Orientamento pacifico nella giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, recentemente confermato dalla Cassazione, Sezione I civile, 19 febbraio 2019, n. 4890. Nella medesima pronuncia è stato chiarito che la fase successiva alla presente pronuncia verrà, invece, disciplinata dalla normativa sopravvenuta e conseguentemente il permesso di soggiorno verrà contrassegnato dalla dicitura *casi speciali* e sarà soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale di cui all'art. 1, comma 9, D.L. n. 113/2018.

